



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

Seduta del 26/05/2022

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2022. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese Maggio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASADEI GIAN MARCO	SINDACO	Assente Giust.
2	GOZZI RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente
3	TORDI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
4	ARCANGELI GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
5	BUCCELLATO ROSARIA	CONSIGLIERA	Presente
6	NICODEMO CATERINA	CONSIGLIERA	Presente
7	INNAURATO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
8	DOMINICI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
9	GUAGNELLI ALESSIA	CONSIGLIERA	Presente
10	CASTELLARI ELENA	CONSIGLIERA	Presente
11	GNESI MAURO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
12	BALDACCI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
13	DEL BIANCO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Tot. Presenti N. 11

Tot. Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Vice Sindaco, Simone Tordi.

Partecipa il Segretario Comunale Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: DOMINICI STEFANO, GUAGNELLI ALESSIA, BALDACCI MICHELE.

Partecipa l'assessore esterno:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 50 del 25/05/2022

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2022. APPROVAZIONE.

PRESO ATTO CHE con legge regionale 23.11.2015, n. 21 è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE:

- 1) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2022 ad oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024 ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L.”;
- 2) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2022 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- 3) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2022 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- 4) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/03/2022 ad oggetto “Variazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024. I provvedimento”;
- 5) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2022 ad oggetto “Variazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024. II provvedimento”;
- 6) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2022 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). I provvedimento”;
- 7) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione I variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- 8) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/04/2022 ad oggetto “Variazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024. III provvedimento”;
- 9) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/04/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). II provvedimento”;
- 10) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/04/2022 ad oggetto “Approvazione II variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

PREMESSO CHE l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell’articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

VISTI i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita:

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70), in base al quale *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, avendo ad oggetto, appunto, *“APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF del precedente MTR;
- con la successiva determina n. 2/2021, ARERA ha provveduto all’ *“APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, tesa ad applicare procedure aderenti ai criteri di trasparenza e chiarezza nei rapporti con gli utenti, come integrata con le ulteriori disposizioni dettate dalla successiva delibera n. 15/2022, in base alla quale ATERSIR ha provveduto ad individuare lo Schema I, quale quadrante che include il livello della qualità dei servizi che verranno erogati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

OSSERVATO CHE:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all’Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 26 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano economico finanziario (PEF) TARI. Anno 2022”;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, è ora stabilita dall’art. 7, del metodo MTR-2, che individua il soggetto deputato all’approvazione delle tariffe, ossia ARERA, a cui è attribuito il compito in via esclusiva;

ATTESO CHE l’art. 1.1 dell’MTR, definisce l’ETC come «l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che, in conformità alla procedura sopra richiamata, l’Ente Territorialmente Competente, ossia ATERSIR e la Regione Emilia-Romagna, è individuato quale soggetto a cui spetta il compito di validazione del PEF, che verrà in seguito sottoposto all’approvazione di ARERA;

TENUTO CONTO, altresì, nel territorio in cui opera il Comune di Montescudo – Monte Colombo, è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito suddetto, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti);

VISTO il PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022, validato da ATERSIR, quale Ente di Governo dell’Ambito ed elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti, in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), approvato 23/05/2022 dal Consiglio locale e d’Ambito in data 24/05/2022, che espone un costo complessivo di € 677.469,00;

PRESO ATTO che a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19 e della conseguente crisi internazionale, le aziende aventi sede nel territorio comunale hanno subito una forte riduzione del loro volume d’affari;

DISPOSTO di applicare come segue una riduzione alle tariffe TARI per le utenze non domestiche al fine di andare incontro a tutte le attività economiche che stanno attraversando una grave crisi economica-commerciale:

		%	applicazione avanzo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	67,75	2.205,26 €
3	Autorimesse e magazzini	64,13	12.848,45 €
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi	61,35	2.384,67 €

6	Esposizioni, autosaloni	59,39	408,60 €
7	Alberghi con ristorante	59,6	5.937,35 €
8	Alberghi senza ristorante	61,35	641,72 €
9	Case di cura e riposo	59,4	3.631,72 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	60	3.667,20 €
12	Banche ed istituti di credito	60	214,20 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	60	779,40 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	59,4	286,31 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	59,8	3.634,05 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	59,6	995,92 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	60	9.746,40 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	59,6	5.021,30 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	69,7	28.999,38 €
24	Bar, caffè, pasticceria	69,7	4.068,39 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	69,7	2.433,92 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	71	1.027,37 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	69,7	1.630,98 €
			90.562,59 €

RITENUTO di finanziare tale riduzione delle tariffe delle utenze non domestiche per l'anno 2022 per complessivi € 90.562,59 per un importo pari a € 48.892,00 con avanzo rendiconto 2021 derivante da Fondo funzioni fondamentali – Perdita figurativa TARI, per € 8.343,73 e per € 33.326,86 mediante avanzo libero;

DATO atto che sulla base dei coefficienti previsti dalla normativa vigente si è proceduto altresì a determinare delle riduzioni sulle tariffe da applicarsi alle utenze domestiche;

RICHIAMATO l'art. 43, comma 11, del DL 50/2022 il quale dispone che:

“11. All'[articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013, che testualmente recitano:

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI, come previsto dal vigente regolamento;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2022;
- 2° rata 1 dicembre 2022;

DATO ATTO CHE alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

DI DARE ATTO CHE con successiva variazione di Bilancio saranno adeguate le previsioni dei capitoli relativi alla Tari;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso dal Revisore dei Conti;

PROPONE

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati A, B e C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE CHE per l'anno 2022 le tariffe delle utenze non domestiche subiscono una riduzione come segue:

		%	applicazione avanzo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	67,75	2.205,26 €
3	Autorimesse e magazzini	64,13	12.848,45 €
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi	61,35	2.384,67 €
6	Esposizioni, autosaloni	59,39	408,60 €
7	Alberghi con ristorante	59,6	5.937,35 €
8	Alberghi senza ristorante	61,35	641,72 €
9	Case di cura e riposo	59,4	3.631,72 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	60	3.667,20 €
12	Banche ed istituti di credito	60	214,20 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	60	779,40 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	59,4	286,31 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	59,8	3.634,05 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	59,6	995,92 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	60	9.746,40 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	59,6	5.021,30 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	69,7	28.999,38 €
24	Bar, caffè, pasticceria	69,7	4.068,39 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	69,7	2.433,92 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	71	1.027,37 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	69,7	1.630,98 €
			90.562,59 €

4) DI DICHIARARE CHE l'abbattimento delle tariffe delle utenze non domestiche per l'anno 2022 determinata in base a quanto sopra disposto pari a € 90.562,59 per un importo pari a € 48.892,00 con avanzo rendiconto 2021 derivante da Fondo funzioni fondamentali – Perdita figurativa TARI, per € 8.343,73 e per € 33.326,86 mediante avanzo libero;

5) DI DARE ATTO CHE sulla base dei coefficienti previsti dalla normativa vigente si è proceduto altresì a determinare delle riduzioni sulle tariffe da applicarsi alle utenze domestiche;

6) DI PRENDERE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per

la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992;

7) DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01/01/2022;

8) DI STABILIRE CHE la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2022

- 2° rata 1 dicembre 2022

9) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Propone altresì

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vicesindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno come da intervento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire.

Con 8 voti favorevoli e palesi e n. 2 contrari (Castellari, Baldacci) e n. 1 astenuto (Del Bianco) resi nei modi di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 8 voti favorevoli e palesi e n. 2 contrari (Castellari, Baldacci) e n. 1 astenuto (Del Bianco) resi nei modi di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
SIMONE TORDI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*